

26. L'*Ingegnere navale* ha facoltà di costruire navi in legno e in ferro di qualunque portata. Per conseguire la relativa patente occorre avere, oltre i consueti requisiti, l'età di 21 anni, e il diploma di laurea, o per gl'ingegneri civili uno speciale certificato della R. Scuola Superiore Navale di Genova.

I *costruttori navali* si distinguono in due classi; quelli di prima classe sono autorizzati a costruire navi in legno di qualunque portata, quelli di seconda classe sono autorizzati a costruire navi in legno di portata non superiore alle 300 tonnellate. Per conseguirne la patente occorre, oltre i soliti requisiti, aver compiuta l'età di 21 anni, e ottenuta la licenza d'Istituto Nautico.

27. Il *maestro d'ascia* può costruire navi in legno di portata non superiore alle 50 tonnellate, ed ottiene tale autorizzazione quando abbia compiuto l'età di 21 anni, abbia lavorato almeno 36 mesi alla costruzione di navi, e possenga una dichiarazione di un ingegnere o costruttore navale che ne attesti la idoneità.

28. Le predette patenti di grado possono essere conseguite da *ufficiali e sottufficiali della R. Marina* che abbiano lasciato il servizio, purchè possengano i requisiti prescritti per gl'inseritti marittimi: sono solamente esentati dagli esami. Agli ufficiali di vascello è riservata la patente di capitano superiore di lungo corso, agli ufficiali del genio navale quella d'ingegnere navale, agli ufficiali macchinisti e ai primi macchinisti quella di macchinista in primo, ai macchinisti quella di macchinista in secondo, ai capi e secondi capi timonieri quella di capitano di gran cabotaggio, ai sotto capi timonieri quella di padrone.

29. Debbono essere iscritti nella *leva di mare* gli individui appartenenti alla gente di mare, e precisamente: coloro che, dopo compiuta l'età di 10 anni, abbiano esercitato per quattro mesi la navigazione o la pesca sul mare o sui laghi; ovvero esercitato il me-